



COMUNE DI EMPOLI

Settore IV - Gestione del Territorio

Servizio Suap e Attività Economiche

ORDINANZA N. 148 DEL 20/03/2024

OGGETTO: SOC. FABIO E VIRGINIA & CO. DI A. F. & C. SAS: DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER ESERCIZIO ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE.

IL DIRIGENTE

Esaminati gli atti di ufficio dai quali risulta che la società denominata **FABIO E VIRGINIA & CO. DI [OMISSIS...] & C. SAS**, avente sede legale in Empoli Via Chiarugi n. 12 -C. F. e P. Iva: 06564630488- è titolare della **SCIA** trasmessa al Comune di Empoli il **20/08/2015, Prot. 47419**, costituente titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di acconciatore nel locale ubicato in Empoli, via Chiarugi n. 12 (legale rappresentante **[OMISSIS...]**, nato a **[OMISSIS...]** il **[OMISSIS...]** -c.f. **[OMISSIS...]**, residente in **[OMISSIS...]**);

Considerato che in data 10/01/2023 (con prot. 2163) l'ufficio Suap ha richiesto alla Polizia Municipale – Comando Territoriale di Empoli un sopralluogo presso il locale ubicato in via Chiarugi n. 12, a seguito di controllo on line effettuato il 20/12/2022 dall'Ufficio Suap presso la CCIAA di Firenze, dal quale la ditta citata risultava in scioglimento;

Preso atto della relazione di servizio pervenuta in data 21/01/2023 (prot. 5676 dl 23/01/2023) relativa al sopralluogo effettuato in data 21/01/2023 dalla Polizia Municipale, rilevando che presso i locali in via Chiarugi n. 12 non veniva svolta alcuna attività di acconciatore da parte dell'impresa sopra indicata;

Visto l'art. 3 della legge RT n. 29/2013 che dispone che l'attività di acconciatore esercitata da impresa artigiana possa essere sospesa per un massimo di 365 giorni consecutivi, prevedendo l'obbligo di comunicare al Comune sia la sospensione che la cessazione dell'attività;

Accertato che la soc. **FABIO E VIRGINIA & CO. DI [OMISSIS...] & C. SAS** è iscritta al Registro Imprese come impresa artigiana;

Preso atto che dalla data del sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale sono trascorsi 365 giorni previsti dalla vigente normativa per la sospensione e non è pervenuta alcuna comunicazione da parte della società **FABIO E VIRGINIA & CO. DI [OMISSIS...] & C. SAS**;

Richiamata la nota Prot. 5353 del 22/01/2024, con cui l'Ufficio Commercio ha trasmesso alla soc. **FABIO E VIRGINIA & CO. DI [OMISSIS...] & C. SAS** l'avvio del procedimento di decadenza della SCIA Prot. 47419 del 20/08/2015, costituente titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività di acconciatore nel locale ubicato in Empoli, via Chiarugi n. 12, assegnando un periodo di 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione per produrre memorie/scritti difensivi oppure, in alternativa, la comunicazione di cessazione;

Dato atto che la comunicazione prot. 5353 del 22/12/2024, trasmessa tramite PEC al domicilio elettronico della ditta: [\[OMISSIS...\]](#) non è stata ricevuta dal destinatario per "indirizzo non valido" e quindi si è provveduto ad inoltrare la comunicazione con raccomandata A/R con prot. 5397 del 22/01/2024 presso l'indirizzo di residenza del legale rappresentante;

Dato atto che la Comunicazione prot. 5397 del 22/01/2024 trasmessa tramite raccomandata A/R è ritornata al mittente trascorso il periodo di giacenza presso l'ufficio postale senza che il destinatario provvedesse al

suo ritiro e che, di conseguenza il periodo assegnato è trascorso inutilmente, in quanto la società *FABIO E VIRGINIA & CO. DI [OMISSIS...]* & *C. SAS* non ha prodotto scritti difensivi o a dimostrazione dell'infondatezza del procedimento;

Considerato che il periodo assegnato è trascorso inutilmente, in quanto la società *FABIO E VIRGINIA & CO. DI [OMISSIS...]* & *C. SAS* non ha prodotto memorie o scritti difensivi né ha trasmesso comunicazione di cessazione dell'attività di acconciatore già svolta nel locale ubicato in via Chiarugi n. 12;

PRONUNCIA LA DECADENZA

Della **SCIA Prot. 47419 del 20/08/2015**, costituente titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di acconciatore nel locale ubicato in Empoli, Chiarugi n. 12, di cui è titolare la società *FABIO E VIRGINIA & CO. DI [OMISSIS...]* & *C. SAS*, sopra generalizzata.

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto comunale la presente ordinanza verrà affissa all'Albo Pretorio per 10 giorni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990.

Il Dirigente del Settore
ALESSANDRO ANNUNZIATI / ArubaPEC
S.p.A.